

REGOLAMENTO DEL CENTRO LINCEO INTERDISCIPLINARE "BENIAMINO SEGRE"

[approvato nella seduta segreta a Classi Riunite del 16 giugno 1971; modificato nelle sedute segrete a Classi Riunite del 15 novembre 1974, del 25 giugno 1980 e nelle Assemblee delle Classi Riunite del 19 giugno 1986, del 14 giugno 1990 e del 13 maggio 1995].

Art. 1.

Il Centro Linceo interdisciplinare "Beniamino Segre" di scienze matematiche e loro applicazioni, istituito nell'ambito dell'Accademia Nazionale dei Lincei ai sensi dell'art. I della legge 4 agosto 1977 n. 593, ha lo scopo di sviluppare ricerche di carattere interdisciplinare con riferimento al pensiero matematico ed alle sue applicazioni.

Art. 2.

In relazione allo scopo di cui all'articolo che precede, il Centro promuove ricerche scientifiche di carattere interdisciplinare indicate da soci dell'Accademia, organizza seminari e convegni sia nazionali che internazionali anche in collaborazione con altri enti italiani e stranieri, cura l'eventuale pubblicazione dei relativi atti e può proporre la concessione di assegni di ricerca o di borse di studio a giovani studiosi dalle provate attitudini scientifiche.

Art. 3.

Il Centro, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 agosto 1977 n. 593, può proporre che siano chiamati a collaborare alla sua attività scientifica, previo distacco triennale non rinnovabile, professori delle Università o di altri Istituti superiori che ne facciano formale domanda. La domanda deve essere corredata dal curriculum recante le pubblicazioni più significative e dal programma di lavoro da svolgere nell'ambito delle linee di attività scientifica del Centro.

Per il distacco è richiesto il consenso della facoltà o istituto superiore di appartenenza.

Art. 4.

All'attività del Centro è preposto un comitato di otto soci eletti quattro dalla classe di scienze fisiche e quattro dalla classe di scienze morali. Almeno due per ciascuna classe debbono essere soci nazionali.

Il Comitato rimane in carica per un triennio ed i suoi componenti possono essere rieletti immediatamente una sola volta. Nella prima seduta, convocata dal socio nazionale più anziano nei primi quindici giorni dall'inizio dell'anno accademico, il comitato elegge il Direttore del Centro, scegliendolo fra i componenti soci nazionali.

Dopo l'elezione del Direttore, il Comitato si riunisce di norma ogni due mesi nel corso della sessione accademica ordinaria. Tali riunioni sono convocate e presiedute dal Direttore cui spetta di formulare l'ordine del giorno

Art. 5.

L'Accademia, nell'ambito della propria disponibilità, fornisce al Centro i locali, le attrezzature ed i servizi disponibili per i professori distaccati, gli studiosi ospiti del Centro e gli eventuali borsisti. L'Accademia contribuisce all'attività del Centro con uno stanziamento annuo iscritto nel bilancio ordinario. La destinazione delle risorse del Centro viene stabilita dal Comitato.

Art. 6.

Prima che abbia termine il singolo anno accademico il Comitato appronta una relazione, con il relativo rendiconto contabile, sull'attività svolta dal Centro durante il corrispondente periodo, da sottoporre all'esame del Consiglio di Presidenza dell'Accademia e successivamente alla approvazione delle Classi riunite. Analogamente si provvede per le proposte di cui agli articoli 2 e 3.

Alla fine del triennio il Comitato predispose anche la relazione consuntiva e programmatica sulle attività del Centro. Relazione che, ai sensi dell'art. 3 della legge 4 agosto 1977 n. 593, l'Accademia è tenuta a presentare al Parlamento e al Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Denominazione

La denominazione è stata modificata con deliberazione dell'Assemblea delle Classi Riunite del 19 giugno 1986 al fine, tra l'altro, di rendere omaggio alla memoria di colui che ha ideato e costituito il Centro.